

sezione prima civile

VERBALE D'UDIENZA

Ex art. 281 sexies cpc

RG [REDACTED]

Oggi 18.1.2023 alle ore 11.30 di fronte alla dott.ssa S. Pitinari compaiono:

l'avv. l'avv. [REDACTED] PARTE precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a DI e memoria 183 n. 1.

L'avv. [REDACTED] in sostituzione avv. Mattarelli, precisa le conclusioni come da memoria 183 n. 1 cpc

I procuratori delle parti chiedono di essere esentati dalla partecipazione alla lettura della motivazione e del dispositivo.

Il Giudice autorizza.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

Dott.ssa

S. Pitinari

All'esito della camera di consiglio, alle ore 12.45 il Giudice dà lettura della motivazione e del dispositivo della seguente sentenza che forma parte integrante del verbale di causa.



In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di VENEZIA

Sezione prima

All'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Giudice dott.ssa

Sara Pitinari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da

PARTE nato [REDACTED] il [REDACTED] e residente a

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

CONTRO



BANCA

(c.f. e p. iva [REDACTED])

Repert. n. [REDACTED]

con sede legale in [REDACTED]

del 18/01/2023

Registrato il: [REDACTED]

(già denominata BANCA [REDACTED])

importo [REDACTED]

incorporante BANCA

rappresentata e

difesa dall'avv. Corrado Mattarelli

CONCLUSIONI PARTI

Per parte attrice:

“in via preliminare: si eccepisce il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;

nel merito, accertati i fatti esposti e per i motivi tutti di cui in premessa, revocare, ovvero dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto; • nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi suesposti e di cui in narrativa, accertare e dichiarare, anche ex artt. 1284, 1815 c.c. ed art. 644 c.p. e L.n. 108/1996, come dovuta la somma azionata in via monitoria con il decreto ingiuntivo [REDACTED] del Tribunale Ordinario di Venezia, di cui è titolare la convenuta, ovvero ridurre la stessa ai minimi di giustizia; • in subordine nel merito: per i fatti ed i motivi sopra esposti, rideterminare il saldo del conto corrente ordinario [REDACTED] con concessione di fido e apertura di credito, aperto presso la CEDENTE

dalla la SOCIETA' [REDACTED] e per l'effetto rideterminare l'ammontare del credito ha ceduto alla CEDENTE [REDACTED] e successivamente alla convenuta; • in ogni caso: con piena vittoria di spese, onorari e diritti di lite; in via istruttoria: ..”omissis”

in ogni caso: con piena vittoria di spese, diritti ed onorari”

Per parte convenuta:

“1) in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Venezia all'esito del procedimento recante rgn. [REDACTED] ed oggetto della presente opposizione; 2) sempre in via preliminare, dichiarare l'estromissione di CESSIONARIA dal presente giudizio; 3) nel merito, rigettare l'opposizione e le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Venezia all'esito del procedimento recante rgn. [REDACTED] ed oggetto della presente opposizione, accertando e dichiarando che BANCA [REDACTED] (già

ATE

Da: CA DI

Da: PITINARI SARA



BANCA [REDACTED] è divenuta cessionaria del credito indicato in detto titolo ed
accertando e chiarendo che BANCA [REDACTED] (già BANCA [REDACTED])
è creditrice nei confronti del Sig. PARTE [REDACTED] nato [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] e residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED]
[REDACTED] dell'importo di Euro [REDACTED] oltre interessi da
calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo e spese legali,
4) nel merito e, in ogni caso, accertare e dichiarare il credito vantato da
BANCA [REDACTED] (già BANCA [REDACTED] nei confronti del Sig.
PARTE nato [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED] e per l'effetto,
condannare quest'ultimo al pagamento in favore di BANCA
(già BANCA [REDACTED] dell'importo di Euro [REDACTED] oltre interessi
da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo e spese
legali, ovvero condannare lo stesso al pagamento dell'importo maggiore o
inferiore ritenuto di giustizia.

In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge del
procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso su ricorso della società
CESSIONARIA [REDACTED] e notificato in data [REDACTED] il Tribunale di Venezia ha
ingiunto a PARTE [REDACTED] PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] di pagare in
solido tra loro alla ricorrente la somma di euro [REDACTED] oltre interessi e
spese legali.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente
notificata, PARTE [REDACTED] ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto
ovvero la rideterminazione della somma azionata in via monitoria.

L'attore a fondamento dell'opposizione ha dedotto:

- l'inefficacia dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., in quanto il
creditore non avrebbe proposto le sue istanze contro il debitore



principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione

principale;

- la nullità della fideiussione per asserita assenza di causa;
- una gestione anomala del rapporto, non conforme a buona fede.

Parte attrice ha, inoltre, chiesto la rideterminazione del quantum del credito azionato in ragione della nullità degli interessi applicati per asserita mancanza di pattuizione scritta; in ragione della applicazione di interessi anatocistici in violazione delle disposizioni di legge; per applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia; nonché per illegittima applicazione delle date di valuta nella contabilizzazioni delle partite.

La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto – dopo aver precisato le plurime vicende traslative del credito, il quale è stato acquisito da ultimo da BANCA [REDACTED] divenuta per effetto di fusione per incorporazione BANCA [REDACTED] e poi BANCA [REDACTED] – il rigetto delle domande attoree, per infondatezza delle eccezioni sollevate da parte attrice opponente.

Con ordinanza del [REDACTED] il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, cpc.

Con ordinanza del [REDACTED] la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono:

1)il fideiussore ha espressamente rinunciato alla escussione del debitore principale entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., l'art. 6 della fideiussione



in atti dispone, infatti, che *“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione*
Registrato il: [REDACTED] importo [REDACTED]
restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore,

senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. cov., che si intende derogato”; si osserva, in ogni caso, che la banca ha provveduto ad escutere il proprio credito nei confronti della debitrice principale mediante insinuazione al passivo [REDACTED] entro i sei mesi dalla declaratoria di fallimento [REDACTED] e, quindi, entro i termini di cui all'art. 1957 c.c.;

2)le obbligazioni assunte da PARTE [REDACTED] socio illimitatamente responsabile del debitore principale la SOCIETA'

mediante la stipula della fideiussione, costituiscono una garanzia aggiuntiva per il creditore, così come risulta in modo palese dal regolamento negoziale, in particolare all'art. 10 è stabilito che *“la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente...”*, inoltre *“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”* (art. 7). Peraltro, in merito alla legittimità della garanzia prestata dal socio illimitatamente responsabile, si è pronunciata anche la Suprema Corte la quale con ordinanza n. 7139/2018 del 22.3.2018 ha statuito che non *“...può sostenersi che la fideiussione rilasciata dal socio, già illimitatamente responsabile ex lege per le obbligazioni sociali, sia priva di causa, sotto il profilo che essa non aggiungerebbe nulla di più alla garanzia patrimoniale già offerta al creditore per effetto della disciplina legislativa. Come, infatti, è stato osservato nei precedenti sopra richiamati (sub n. 7.), nonostante la garanzia già fornita ex lege dalle disposizioni sulla*



responsabilità illimitata e solidale, possono esservi altri interessi che muovono il creditore sociale a voler pretendere una ulteriore garanzia: l'interesse, ad esempio, a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 cod. civ.”;

3) si rileva inoltre che la banca e il debitore principale

la SOCIETA' contrariamente a quanto asserito dall'attore hanno convenuto espressamente e per iscritto, mediante la sottoscrizione di contratto di conto corrente e contratto di apertura di credito tassi, commissioni e spese, così come risultante dai documenti prodotti in atti (docc. 4 e 5);

4) In relazione alla doglianza concernente l'applicazione di interessi anatocistici, si rileva che per effetto della delibera CICR del 9 febbraio del 2000 le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi sono valide ed efficaci, purché la capitalizzazione. Nel caso di specie, il documento di sintesi in atti da parte dell'attrice, prodotto unitamente all'ulteriore documentazione relativa al rapporto, prevede pari periodicità sia per gli interessi in dare che in avere (trimestrale). Si rileva inoltre che tale documento risulta essere stato debitamente firmato dall'attore. Si ritiene dunque che anche tale motivo di doglianza debba essere rigettato;

5) quanto alla asserita usurarietà dei tassi per superamento del tasso soglia, osserva la scrivente che sarebbe stato onere dell'attore opponente indicare in modo preciso e puntuale il tasso applicato nonché le diverse spese o oneri che abbiano determinato, a suo avviso, il superamento del tasso soglia, non



potendosi sopperire, attraverso una perizia, al difetto di allegazione dell'atto

Registrato il: [REDACTED] [REDACTED] importo [REDACTED]

di citazione in opposizione. In altri termini, si ritiene che la parte che

eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi ha l'onere di allegare

quale tipologia di contratto sia stato concluso, le diverse clausole negoziali, il

tasso moratorio in concreto applicato, la misura del teg nel periodo

considerato. In tal senso Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020.

Nel caso di specie tale onere non è stato assolto non avendo parte attrice

allegato quale tipologia di contratto sia stato concluso, i diversi tassi

convenuti, le spese e commissioni da computare nel calcolo del teg, i decreti

ministeriali nella specie applicabili.

Da rigettarsi, infine, in quanto genericamente dedotta, è la doglianza inerente

la gestione anomala del rapporto ovvero il mancato rispetto da parte della

banca ai canoni di buona fede e correttezza, non avendo parte attrice

adeguatamente allegato in cosa sia consistito il comportamento della banca.

Tanto ciò premesso la presente opposizione deve essere rigettata con

conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da

dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Venezia, sezione prima, pronunciando sulla causa di cui in

epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

1) rigetta le domande dell'attore e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.

[REDACTED]

2) condanna PARTE al pagamento delle spese di lite a favore della

convenuta BANCA che liquida in complessivi [REDACTED] oltre

accessori di legge;



Sentenza n. [redacted] pubbl. il 18/01/2023

RG n. [redacted]

Repert. n. [redacted] del 18/01/2023

Registrato il: [redacted] [redacted] importo [redacted]

Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio in data 18.1.2023.

IL GIUDICE

Dott.ssa S. Pitinari

[redacted] ATE [redacted] Da: CA DI [redacted] Da: PITINARI SARA [redacted]

